

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
"COMPLESSO BANDISTICO G. E F. MEDESANI, APS"

Titolo I - COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 –Denominazione, sede e durata

1.1 Con atto del 19/09/1995 è stata costituita l'associazione non riconosciuta denominata *Complesso Bandistico G. e F. Medesani*, di seguito più brevemente citata come *Associazione*.

Con il presente Statuto, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (di seguito "Codice del Terzo settore") e delle norme del Codice Civile in materia di associazioni, l'Associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale.

1.2 L'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "*Complesso Bandistico G. e F. Medesani APS*" oppure "*Complesso Bandistico G. e F. Medesani associazione di promozione sociale*".

1.3 L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.4 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Boretto.

1.5 Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.6 L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Finalità

2.1 L'Associazione, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, dirette a perseguire il bene comune e ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, in conformità al Codice del Terzo Settore.

2.2 L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di svolgere attività di interesse generale, nei confronti degli associati, dei loro familiari e di terzi, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2.3 L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

2.4 Per il perseguimento degli scopi sopra indicati, l'Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità coerenti con le proprie.

2.5 L'attività della Scuola di Musica M. Walter Tosi (di seguito Scuola), disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento Interno, diviene parte delle attività dell'Associazione e, come tale persegue le medesime finalità.

Titolo II - ATTIVITÀ ESERCITATE

Art. 3- Attività di interesse generale

3.1 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

3.2 attraverso le attività di interesse generale, l'Associazione persegue i seguenti scopi di carattere generale:

- favorire lo sviluppo ed il miglioramento della cultura musicale, sociale, turistica dei soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera mediante la creazione di una Banda Musicale proponendosi come struttura sociale e democratica per l'utilizzo del tempo libero;

- creare nuove prospettive musicali, morali, ed artistiche per i soci e per la comunità;
- promuovere e favorire l'educazione musicale dei soci e dei non soci, specialmente dei minori e degli svantaggiati di carattere fisico-psichico e sociale, mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole di musica, gruppi musicali, seminari di musica e simili;
- collaborare allo sviluppo, alla diffusione ed alla propaganda di attività culturali, musicali, turistiche e sociali;
- mettere a disposizione della comunità i risultati delle proprie esperienze, arricchire il lavoro collettivo (didattico, esecutivo e di sostegno), anche tramite l'intervento di esperti del settore e di personalità eccellenti;
- sviluppare l'attività concertistica, sia come elemento fondamentale del percorso didattico e formativo, sia come servizio al pubblico, anche con la realizzazione di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati;
- collaborare con le istituzioni scolastiche per l'apprendimento della musica e la diffusione della pratica musicale fra i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità;
- promuovere la diffusione della cultura musicale bandistica (o corale o di altra tipologia) nell'ambito di festività civili e religiose;
- organizzare e realizzare anche in collaborazione con terzi, manifestazioni musicali di qualsiasi tipo e genere, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali, mostre, concerti, attività concertistiche, attività culturali, promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;
- promuovere ed effettuare studi, ricerche, seminari, conferenze ed organizzare attività di divulgazioni e produzioni musicali, con qualsiasi mezzo, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti aventi medesima finalità;
- tutelare gli interessi morali, artistici, culturali e sociali di tutti i soci;
- promuovere iniziative pubbliche e private nei campi della cultura della storia, della didattica e tecnica musicale, nonché la produzione, la stampa e la diffusione, attraverso qualunque mezzo di produzione tecnica ritenuto idoneo, di partiture, trascrizioni, composizioni, filmati, CD e anche con la promozione, istituzione e/o gestione di centri dedicati e musei;
- curare l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari a carattere associativo, didattico, di cultura musicale e incremento turistico e artistico in genere anche attraverso gli strumenti di web communication e altri media messi a disposizione dall'innovazione tecnologica;
- curare la formazione, l'organizzazione e/o la realizzazione di gruppi musicali, corali, majorettes e similari per la diffusione della musica e delle attività culturali, sociali e artistiche per migliorare la

sensibilità musicale e l'amore per l'arte in genere di soci e non soci in specie giovani;

- realizzare una biblioteca, un centro culturale, polivalente studio e ricerca, realizzare banche dati nel settore, nonché un museo delle attività bandistiche (corali);
- realizzare un'agenzia di informazione con centro studi specializzato e centro raccolta dati riguardanti i settori musicali, turistico ed artistico nonché sulla normativa e le procedure in genere relative alle attività culturali, musicali, turistiche, sociali ed artistiche;
- realizzare qualsiasi progetto che abbia attinenza all'arte musicale, alla cultura, alla promozione delle attività sociali, specialmente per i giovani rivolte anche alla valorizzazione delle risorse turistiche e delle attività artistiche del territorio;
- stipulare convenzioni e collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative, sia in Italia che all'estero, che perseguono scopi affini o che intendono sostenere o incoraggiare le iniziative dell'Associazione e aderire ad organismi similari nazionali ed internazionali;
- rappresentare, attraverso i propri organismi, gli associati presso Enti nazionali, locali e presso organismi o istituti internazionali.

Art. 4 - Altre attività

4.1 L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, quali attività secondarie e strumentali secondo criteri e limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

4.2 In particolare, l'Associazione esercita e organizza le seguenti attività:

- somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art. 85 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutarî;
- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

4.3 L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 5- Gestione delle attività organizzate

5.1 L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, purché non appartenenti al Consiglio Direttivo.

5.2 L'Associazione può inoltre avvalersi dell'attività di volontariato esterno, resa in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi degli art. 17, 18 e 19 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

5.3 La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

5.4 L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni.

5.5 L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo III - I SOCI

Art. 6 - Adesione all'Associazione

6.1 Il numero dei soci è illimitato.

6.2 Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i componenti dell'organico musicale del Complesso medesimo. Sono ammessi, in qualità di associati, tutte le persone fisiche, gli enti del Terzo settore e gli altri enti senza scopo di lucro che si impegnano a condividere le finalità dell'Associazione, contribuendo alla realizzazione degli scopi generali e ad osservare il presente statuto, a condizione che il

numero di tali enti non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

6.3 L'Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale.

6.4 La partecipazione sociale non comporta, in alcun modo, la titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. È vietato altresì il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

6.5 Coloro che si riconoscono nel presente statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati, è richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato che acquista la qualifica di socio ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

6.6 l'eventuale diniego deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro trenta giorni, dalla deliberazione. Contro di esso, L'interessato può, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare, garantendo, in ogni caso il diritto al contraddittorio.

6.7 Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 – Perdita della qualifica di associato

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

7.1 recesso volontario: ad ogni associato è riconosciuto il diritto di recedere dal vincolo associativo in qualsiasi momento, previa comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo;

7.2 morte;

7.3 decadenza: gli associati non in regola con il versamento della quota associativa nei termini di cui all'art. 9 lett. g), decadono dal vincolo associativo;

7.4 esclusione: l'Assemblea dei Soci delibera l'esclusione dell'associato nei casi di comportamenti ritenuti dannosi, indegni o lesivi delle finalità, dell'azione e dell'immagine dell'Associazione, oltre che per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato e comunicato, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci, entro trenta giorni dalla notifica della delibera.

7.5 la perdita della qualifica di associato, non comporta il diritto alla restituzione della quota o del contributo versato.

7.6 Le modalità e le condizioni di adesione all'associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Art. 8 - Diritti dei soci

8.1 Tutti i soci hanno diritto a:

- a) concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) partecipare alle assemblee;

8.2 Tutti gli associati, iscritti da almeno novanta giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative, hanno i seguenti diritti:

- a) elettorato attivo e passivo: possono eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non comportano una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale;
- b) Diritto di voto in ordine all'approvazione e modificazione dello statuto e dei regolamenti;
- c) approvare i bilanci;
- d) prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre trenta giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

8.3 È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

8.4 È vigente il principio di intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Art. 9 - Doveri dei soci

9.1 I Soci hanno il dovere di:

- a) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
- b) rispettare il presente statuto e le norme contenute nel regolamento associativo, parte integrante dello statuto;
- c) rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
- d) rispettare le delibere degli organi sociali;
- e) mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa;
- f) non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- g) versare la quota associativa nei tempi e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e il contributo annuale per gli alunni della Scuola di Musica.

Titolo IV- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - Organi Sociali

10.1 Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- L'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore o per delibera dell'Assemblea

10.2 Sono cariche dell'Associazione:

- Il Presidente;
- Il Vicepresidente.

10.3 Sono incarichi dell'Associazione:

- Il Direttore Artistico;
- Il Direttore Didattico.

10.4 tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

Art. 11 - L'Assemblea degli associati

11.1 L'Assemblea degli associati è un organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa alla data della sua convocazione iscritti da almeno trenta giorni nel libro soci.

11.2 L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, effettuate mediante avviso scritto o con mezzi telematici devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con almeno quindici giorni prima dalla data di svolgimento.

11.3 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto finanziario ed ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, ovvero la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o quando lo ritenga motivato il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i quindici giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi quindici giorni.

Art. 12 – Assemblea ordinaria: competenze, validità e deliberazioni

12.1 L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:

- L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- L'approvazione, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio dell'esercizio precedente, ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto;
- L'approvazione, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- L'elezione e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- La nomina e la revoca, quando ricorrano le condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17 e s.m.i., dell'organo di controllo o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
- Le decisioni sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- L'approvazione e la modifica del Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori regolamenti

gestionali ed organizzativi;

- i ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione;
- altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

12.2 l'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei soci.

12.3 la seconda convocazione dovrà essere effettuata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

12.4 L'assemblea è presieduta dal Presidente, dal Vice Presidente, ovvero da altro associato indicato in sede di riunione assembleare; l'assemblea nomina un segretario verbalizzante e, in caso di elezioni, 2 o più scrutatori.

12.5 L'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti degli associati presenti.

12.6 per l'elezione degli organi sociali si procede con votazione scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Per tutte le altre votazioni si procede con voto palese.

12.7 Delle assemblee, ordinarie e straordinarie, è redatto e conservato apposito verbale, sottoscritto da chi presiede l'assemblea e dal segretario verbalizzante. Nel caso di elezione di organi, lo stesso dovrà essere sottoscritto anche dagli scrutatori.

12.8 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

12.9 Soltanto i soci, iscritti da almeno trenta giorni nel libro dei soci ed in regola con il versamento della quota associativa, possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di altre due deleghe oltre alla propria. Sono esclusi dalla partecipazione assembleare i soggetti morosi in ordine al pagamento della quota associativa o sottoposti a provvedimenti di sospensione.

Art. 13- Assemblea straordinaria: competenze, validità e deliberazioni

13.1 L'Assemblea straordinaria delibera in merito a:

- le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.

13.2 Per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati. Le deliberazioni conseguenti vengono adottate con il voto della maggioranza dei presenti.

13.3 le deliberazioni in ordine allo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, vengono assunte con il voto di almeno tre quarti degli associati.

13.4 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. e salva diversa destinazione imposta dalla legge. L'Assemblea dei Soci nominerà all'uopo un liquidatore.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo: composizione, poteri e funzionamento

14.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre e un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea tra gli associati.

14.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

14.3 Il Presidente e il Vicepresidente vengono nominati all'interno del Consiglio Direttivo, tra i propri componenti.

14.4 Il Consiglio Direttivo nomina, tra gli associati, il Cassiere e il Segretario.

14.5 Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate e preventivamente autorizzate.

14.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro quindici giorni dalla sua nomina, ovvero ogni qualvolta il

Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, lo ritenga necessario od opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

14.7 Il Consiglio direttivo è legalmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e a maggioranza di voti dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Le deliberazioni devono risultare dal relativo verbale conservato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

14.8 Il Sindaco del Comune di Boretto, il Direttore Didattico della Scuola di Musica e il Direttore Artistico della Banda partecipano ai lavori del consiglio, senza diritto di voto.

14.9 Nell'attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni dell'assemblea, competono al Consiglio direttivo le seguenti funzioni: intrattiene i rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;

- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci;
- approva i programmi di attività;
- assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 4 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- delibera circa l'ammissione o l'esclusione dei soci
- nomina il Direttore Artistico della Banda Musicale (o del Coro) e gli eventuali altri maestri e collaboratori;
- predispone e approva eventuali regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- assicura la tenuta dei libri sociali;
- delibera in ordine ad ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione per la realizzazione delle finalità sociali, salvo quanto riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

14.10 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti nell'ultima elezione delle cariche sociali svoltasi. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma o di esaurimento del numero dei non eletti, con la prima Assemblea ordinaria utile si dovrà provvedere all'integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso di parità di voti la carica di consigliere sarà assegnata a sorteggio.

14.11 Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Art. 15 - L'Organo di Controllo

15.1 L'organo di Controllo, istituito per libera decisione dell'Assemblea o nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

15.2 L'Organo di Controllo, qualora nominato, rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

15.3 Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

15.4 I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

15.5 È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Art. 16 - Il Presidente

16.1 Il Presidente è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti espressi e come questo dura in carica tre anni o, comunque, fino alla decadenza di questo.

16.2 il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione;
- su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione;
- propone al Consiglio Direttivo l'attribuzione di incarichi funzionali all'Associazione;
- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative;
- esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.

16.3 In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutti i poteri. In assenza del Vice Presidente, il Presidente è sostituito dal membro più anziano.

16.4 Le dimissioni o la decadenza del Presidente sono causa di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Il Vice Presidente

17.1 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri eletti. Dura in carica per tre anni o, comunque fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

17.2 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

In caso di dimissioni o decadenza, il Consiglio Direttivo procede a nominare il sostituto tra i propri membri.

Art. 18 - Il Direttore Artistico e il Direttore Didattico

18.1 Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo e sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico.

18.2 Dirige la Banda Musicale (o il Coro) e svolge le attività a lui conferite dal Consiglio Direttivo.

18.3 Il Direttore Didattico è nominato dal Consiglio Direttivo e sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali ed educativi della Scuola di Musica.

18.4 il Direttore Artistico e il Direttore Didattico partecipano, con funzione consultiva e su invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Titolo V – FUNZIONAMENTO

Art. 19 – Regolamento Associativo

L'Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente statuto, approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo ed eventuali altri regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell'Associazione.

Art. 20 – Risorse economiche

20.1 L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

20.2 L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

20.3 Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

20.4 È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

20.5 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

20.6 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 26 del presente statuto.

Art. 21 - Bilancio d'esercizio o Rendiconto economico finanziario

21.1 L'Esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

21.2 Per ogni Esercizio è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di Esercizio o il rendiconto consuntivo. L'assemblea dei Soci procede alla sua approvazione entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio.

21.3 il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 22 - Bilancio Sociale

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., deve essere redatto il Bilancio Sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente

Art. 23 - Libri sociali

23.1 L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente.

23.2 Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.

Titolo VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 24 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 25 – Scioglimento dell'Associazione

25.1 le deliberazioni in ordine allo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, vengono assunte con il voto di almeno tre quarti degli associati.

25.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. e salva diversa destinazione imposta dalla legge. L'Assemblea dei Soci nominerà all'uopo un liquidatore.

Art. 26 – norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, nonché la normativa specifica di settore.

M. R. P.

**COMPLESSO BANDISTICO
"G. e F. MEDESANI"**
VIA IV NOVEMBRE, 33
42022 BORETTO (Reggio E.)
Cod. Fisc. 90000150350

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA

REG. IL 26 MAG. 2022 SERIE 3
N. 2100 CON € *Presente*
IL DIRETTORE DELL'U. *DP*



(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierleoni

Lorella Boriani